



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro Sn 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell.: 335 6670118

[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.10.2016

Info/77/10.16/APPALTI: questione interpretativa sull'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti

**NUOVA NORMATIVA APPALTI:  
DIFFERENTI QUESTIONI INTERPRETATIVE SULL'APPLICABILITA'  
DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ANCHE ALLE GARE IN CORSO.  
PER IL TAR TOSCANA L'OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE ENTRO 30  
GIORNI NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE  
INIZIATE PRIMA DEL 19 APRILE 2016**

Facciamo seguito alla e-mail di ieri, 12 ottobre, sempre sulla normativa appalti (*Info/76/10.16/APPALTI-LINEE GUIDA 2- Offerta economicamente più vantaggiosa*) per informare gli interessati all'argomento su un'altra questione interpretativa della complessa normativa: quella relativa all'entrata in vigore e applicabilità del Dlgs 50/2016, soprattutto riguardo agli appalti già banditi.

**SENTENZA TAR TOSCANA.** Nella recentissima sentenza n. 1415/2016, Sez. I, pubblicata il 3 ottobre, relativamente all'applicazione del "rito speciale" disciplinato dall'art. 120, comma 2 bis, introdotto dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti), che prevede l'obbligo di impugnazione entro 30 giorni, il TAR in questione afferma che non si applica anche alle procedure in corso: il nuovo "rito appalti" infatti è valido solamente per i contratti banditi successivamente alla data del 19 aprile 2016.

Nello specifico si precisa che il "rito speciale" prevede che "il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante...".

**La Corte pone l'attenzione sull'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1, del nuovo Codice Appalti, che dispone che "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali**

**i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.**

**LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA.** Tuttavia è doveroso ricordare, di contro, che, con la sentenza n. 829 del 23 luglio 2016, il Tar Reggio Calabria ha affermato che il suddetto rito appalti “trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale riveniente dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a.”.

Ci auguriamo che un giudice di grado superiore chiarisca definitivamente la questione interpretativa.

*Sentenze allegate*